Legge Regionale 10 marzo 1999, n. 11

Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.

(Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 19.03.1999)

Art. 01 - Finalità e oggetto della legge	l	
Art. 02 - Procedure e modalità di finanziamento	1	
Art. 03 - Rapporto annuale	1	
Art. 04 - Comitato tecnico-scientifico	1	
Art. 05 - Centro di documentazione "Cultura della l	Legalità	
Democratica"	2	
Art. 06 - Norma finanziaria	2	
Art. 07 - Abrogazione	2	,
Art. 08 - Norma transitoria	2	

Art. 01 - Finalità e oggetto della legge

- 1. La Regione Toscana, al fine di contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica, alla pratica della democrazia e quindi alla lotta contro la criminalità organizzata, e diffusa, la mafia e contro i diversi poteri occulti, attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città.
- 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene:
 - a) la raccolta e la diffusione delle informazioni a carattere bibliografico, documentario e statistico;
 - b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate da Università, da Distretti scolastici, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, nonché da Associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge;
 - c) la valorizzazione delle ricerche effettuate da laureandi attraverso le tesi di laurea o da giovani neolaureati attraverso progetti di particolare interesse;
 - d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, dall'Ufficio scolastico regionale o da una o più scuole e corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;(2)
 - e) la realizzazione di incontri e manifestazioni promossi da Enti locali, da Università e da Scuole, da Comitati e Associazioni costituite ai sensi di legge operanti nella lotta alla criminalità organizzata e da chiunque svolga attività di sensibilizzazione alla educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile e democratica e di promozione della lotta alla criminalità organizzata.
 - f) azioni tese a rendere sicura e solidale la vita nelle città.
- 3. Le attività di cui al comma 2, sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio.

Art. 02 - Procedure e modalità di finanziamento

1. Le funzioni amministrative di attuazione della presente legge sono svolte dalla Giunta regionale.

- 2. Il Consiglio regionale approva direttive triennali di attuazione della presente legge, aggiornabili annualmente. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione.
- 3. Le direttive di cui al comma 2 devono contenere, nella prima parte:
 - a) gli obiettivi specifici che si intendono perseguire;
 - b) le tipologie delle iniziative ammissibili al finanziamento;
 - c) le categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;
 - d) le priorità ed i criteri di valutazione delle domande.
- 4. La Giunta regionale, sulla base delle direttive di cui ai commi 2 e 3, emana, entro il 31 gennaio di ogni anno, bandi con cui sono definite le iniziative da sostenere nell'anno di riferimento.
 - 5. I bandi di cui al comma 4, devono contenere:
 - a) la tipologia delle iniziative ammissibili al finanziamento;
 - b) le eventuali specifiche tematiche cui i progetti devono essere rivolti;
 - c) l'indicazione dei soggetti che possono presentare le richieste di finanziamento;
 - d) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti;
 - e) i criteri di valutazione preventiva degli interventi e di selezione dei progetti;
 - f) le modalità di finanziamento e di rendicontazione.
- 6. Le iniziative ammesse a contributo possono usufruire di un contributo massimo così determinato:
 - a) sino al 50% per le iniziative di formazione e la realizzazione di incontri, convegni e altre iniziative di comunicazione e per le iniziative di ricerca;
 - b) sino a L.5.000.000 per ciascun premio di laurea;
 - c) sino a L.25.000.000 annui per ciascuna borsa di studio.
- 7. I contributi sono liquidati a conclusione delle iniziative in base alla rendicontazione delle spese sostenute.
- 8. Nel caso di iniziative assunte da istituzioni scolastiche può essere disposta l'anticipazione del 50% del contributo, su richiesta dei soggetti interessati e secondo le condizioni specificate nei bandi annuali
- 9. Le direttive di cui al comma 2 devono contenere, nella seconda parte, relativa ai progetti di interesse regionale, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire coi progetti stessi.

Art. 03 - Rapporto annuale

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte in applicazione della presente legge, comprendente sia gli interventi diretti che quelli di sostegno a progetti esterni.

Art. 04 - Comitato tecnico-scientifico

- 1. È costituito un Comitato tecnico-scientifico, con funzioni di consulenza nella materia oggetto della presente legge.
- 2. La Giunta regionale si avvale del Comitato in particolare per la redazione dei bandi per il finanziamento dei progetti presentati da soggetti esterni di cui all'art. 2 e per la redazione del rapporto annuale sulle attività svolte di cui all'art. 3.
- 3.. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è composto:
 - a) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana o persona da lui nominata in sostituzione; (3)

- b) da un rappresentante dell' ANCI;
- c) da un docente o ricercatore universitario;
- d) da un capo d'Istituto e da un insegnante;
- e) da un esperto di metodologia didattica;
- f) da un esperto in materie giuridiche;
- g) dal responsabile del Centro di Documentazione di cui all'art. 5;
- h) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. (3)
- 4. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.(1)
 - 5. Il Comitato dura in carica tre anni.
- 6. I componenti del Comitato svolgono il loro incarico a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, secondo il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un Comune distante almeno dieci chilometri dal Comune ove la riunione si svolge.

Art. 05 - Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica"

- 1. Il Centro di Documentazione sulla Criminalità Organizzata e i Poteri Occulti, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78, assume la nuova denominazione di "Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica".
- 2. Il Centro ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente legge.
- 3. L'organizzazione ed il funzionamento del Centro sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
- 4. Il Centro si avvale della consulenza del Comitato tecnicoscientifico di cui all'art. 4.

Art. 06 - Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno '99 con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 920, la cui declaratoria è così modificata: "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti (LR 10.03.1999, n. 11
 - 2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 07 - Abrogazione

- 1. La legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 "Provvedimenti in favore delle Scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti" e successive modificazioni è abrogata.
- 2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte ai sensi della legge di cui al comma precedente.

Art. 08 - Norma transitoria

Abrogato. (4)

Note

1. Comma così sostituito con l.r.14 dicembre 2009, n. 75, art. 10.

- 2. Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 5.
- 3. Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 6.
- 4. Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 7.